CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul meccanismo del "*reverse charge*", gli ulteriori chiarimenti sullo "*split payment*", i nuovi elenchi dei Paesi *Black list* e le novità per le dichiarazioni d'intento relative alle operazioni doganali

17 Aprile 2015

Indice:

I chiarimenti sul "*reverse charge*" per il settore edile	1
La nozione di "edificio", il concetto di "completamento" e le prestazioni plurime	2
I chiarimenti per le cessioni di *pallets*	3
Il rapporto tra reverse charge e *split payment*, casi particolari e clausola di salvaguardia	3
I chiarimenti sullo "Split Payment"	4
I nuovi elenchi dei Paesi *black list*	5
Le novità per le dichiarazioni d'intento relative alle operazioni doganali	9

1. I chiarimenti sul meccanismo del "*reverse charge*" contenuti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E/2015

Attraverso la circolare **27 marzo 2015 n. 14/E** l'Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in relazione alle disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità 2015 che hanno esteso l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (c.d. "reverse charge") a nuove fattispecie:

- del settore edile;
- del settore energetico;
- e alla cessione di *pallets*.

1.1 I chiarimenti relativi all'applicazione del *reverse charge* per il settore edile

Considerata l'ampia casistica, risultano di particolare interesse i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria relativamente al **settore edile** per il quale, in ragione delle disposizioni contenute nell'articolo 17, comma 6, lett *a-ter*) del D.P.R. n. 633/1972 in vigore dal 1° gennaio 2015, è previsto l'obbligo del *reverse charge* in relazione:

- alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
- alle prestazioni di manodopera edile in subappalto previste dalla lettera a) del medesimo articolo.

A questo riguardo l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per l'individuazione del campo di applicazione delle nuove disposizioni **deve farsi riferimento esclusivamente ai codici attività indicati nella Tabella "ATECO 2007"**.
Di conseguenza, l'IVA dovrà essere applicata dal committente soggetto passivo IVA qualora la prestazione di servizi rientri in una delle seguenti categorie di attività:

- Servizi di pulizia negli edifici:
  - *81.21.00 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici;*
  - *81.22.02 - Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali*, solo in relazione alla pulizia specializzata di edifici.

- Demolizione:
  - *43.11.00 - Demolizione, Installazione di impianti relativi ad edifici;*
  - *43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);*
  - *43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);*
  - *43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;*
  - *43.22.02 - Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);*
  - *43.22.03 - Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione);*
  - *43.29.01 - Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;*
  - *43.29.02 - Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;*
  - *43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.,* limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici.
- Completamento di edifici:
  - *43.31.00 - Intonacatura e stuccatura;*
  - *43.32.01 - Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;*
  - *43.32.02 - Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili,* ad esclusione della posa in opera di arredi in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici;
  - *43.33.00 - Rivestimento di pavimenti e di muri;*
  - *43.34.00 - Tinteggiatura e posa in opera di vetri;*
  - *43.39.01 - Attività non specializzate di lavori edili–muratori,* limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici;
  - *43.39.09 - Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.*

Ai fini dell'individuazione del campo di applicazione del reverse charge per il settore edile deve farsi riferimento esclusivamente ai codici attività indicati nella Tabella "ATECO 2007"

Diversamente da ciò che accade in relazione alle prestazioni di servizi previste dall'articolo 17, comma 6, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972, la nuova disposizione normativa trova applicazione indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile (attività indicate nella sezione F della Tabella "Ateco 2007") e a prescindere dal rapporto contrattuale (appalto o subappalto).

1.2 La nozione di "edificio", il concetto di "completamento" e le prestazioni plurime

Tenuto conto che ai fini IVA non esiste una definizione della categoria degli "edifici" ai quali applicare le nuove disposizioni, l'Agenzia delle Entrate ha interpretato la norma chiarendo che l'intento del legislatore era quello di limitare il campo di applicazione ai soli fabbricati e non alla più ampia categoria dei beni immobili. In ragione di ciò, a parere dell'Amministrazione finanziaria, restano escluse dalla disciplina in esame le prestazioni di servizi relative:

- a terreni, parcheggi, piscine, giardini, ecc. a meno che non costituiscano parte integrante di un edificio (giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, ecc.);
- a beni mobili di ogni tipo.

Con riferimento, invece, al termine "completamento", la circolare chiarisce che il legislatore ha usato tale termine in modo "atecnico" e che, in assenza di una definizione sia nel Testo Unico dell'edilizia, sia nella direttiva IVA sia nel Reg. UE n. 1042/2013, è necessario fare sempre riferimento ai codici "ATECO 2007" identificati dalla circolare medesima.
A questo riguardo, a titolo esemplificativo, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che ricadono nell'ambito di applicazione della norma le prestazioni di rifacimento di una facciata di un edificio mentre restano escluse le attività connesse alla preparazione del cantiere, in quanto relative alla fase propedeutica del lavoro.

Da ultimo, la circolare 14/E/2015 ha chiarito che, qualora un soggetto passivo renda una pluralità di prestazioni di servizi, alcune soggette all'inversione contabile ed altre soggette al regime ordinario in dipendenza di un unico contratto, è necessario procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando quelle soggette al *reverse charge*.
Qualora, tuttavia, le operazioni siano difficilmente scomponibili, è possibile non procedere alla suddivisione applicando le regole ordinarie anche per i servizi disciplinati dall'articolo 17, comma 6, lettera a-*ter*) del D.P.R. n. 633/1972.

1.3 I chiarimenti sul *reverse charge* per le cessioni di *pallets*

L'agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2015 ha altresì fornito importanti chiarimenti con riguardo alla cessioni di bancali in legno (*pallet*) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.
In particolare, nella circolare è stato precisato che:

- ai fini dell'applicazione del *reverse charge* alle cessioni di *pallet*, è necessario che gli stessi siano recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo;
- diversamente dai rottami, per i *pallet* non è richiesto che questi ultimi siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione. Per *il pallet* è sufficiente la cessione in un ciclo di utilizzo successivo al primo;
- con il termine "*cicli di utilizzo successivi al primo*", il legislatore ha inteso riferirsi a tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del *pallet* nuovo. Pertanto, tutte le fasi di rivendita del *pallet* successive alla prima dovranno essere assoggettate al *reverse charge*.

Ai fini dell'applicazione del reverse charge alle cessioni di pallet, è necessario che gli stessi siano recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo

1.4 Il rapporto tra *reverse charge* e *split payment*, casi particolari e clausola di salvaguardia

Tenuto conto della possibile sovrapposizione tra le diverse disposizioni IVA, attraverso la circolare 14/E/2015 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni relativamente:

- **al rapporto tra *split payment* e *reverse charge***, per il quale è stato chiarito che i servizi resi alla Pubblica Amministrazione soggetti al meccanismo del *reverse charge* sono unicamente quelli che vengono acquistati da quest'ultima nell'esercizio della propria attività economica, ossia quando il soggetto pubblico non risulti debitore d'imposta;
- **all'applicazione del *reverse charge* da parte delle società consorziate**, in relazione alla quale è stato specificato che nelle ipotesi nelle quali un consorzio agisce sulla base di un contratto assoggettabile alla disciplina del *reverse charge* questa modalità di fatturazione, riflettendosi anche nei rapporti interni, è applicabile anche da parte delle società consorziate per le prestazioni rese al consorzio;
- **al rapporto tra *reverse charge* e il regime dell'IVA per cassa**, relativamente al quale è stato evidenziato che, poiché il regime dell'inversione contabile costituisce una deroga alle modalità ordinarie di assolvimento dell'imposta, a partire dal 1° gennaio 2015, nelle ipotesi in cui i soggetti che abbiano optato per l'IVA per cassa pongano in essere operazioni che rientrano nel meccanismo del *reverse charge*, gli stessi non possono applicare il regime dell'IVA per cassa in relazione a questa tipologia di operazioni;
- **al rapporto tra *reverse charge*, nuovo regime forfetario introdotto dalla Legge di stabilità 2015 e regime dei "minimi"**, per il quale è stato chiarito che:
    - il reverse charge non si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario e il regime dei "minimi";
    - qualora, invece, questi soggetti acquistino beni o servizi in regime di reverse charge, gli stessi sono tenuti ad assolvere l'imposta e a versare l'importo a debito tenuto conto che non possono esercitare il diritto alla detrazione;

- **agli acquisti di servizi promiscui da parte di un Ente non commerciale**, in relazione al quale è stato specificato che, nel caso in cui l'Ente non commerciale acquisti un servizio destinato in parte allo svolgimento della propria attività commerciale ed in parte allo svolgimento dell'attività istituzionale, è necessario distinguere, sulla base di un criterio oggettivo (accordi contrattuali, corrispettivo pattuito, dimensione dell'edificio, ecc.):
    - la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale dell'Ente, che sarà soggetta al meccanismo del *reverse charge*;
    - e la quota di servizi imputabile all'attività istituzionale, alla quale il *reverse charge* non si applica;
    -
- **alle ipotesi di utilizzo del *plafond IVA***, per le quali è stato precisato:
    - in primo luogo che, qualora la lettera d'intento inviata dall'esportatore abituale sia emessa con riferimento ad operazioni assoggettabili al *reverse charge*, la relativa fattura dovrà essere emessa ai sensi dell'articolo 17, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972 e non ai sensi dell'articolo 8, comma1, lettera c) del medesimo D.P.R. n. 633/1972. Conseguentemente, **per questa tipologia di operazioni non può essere utilizzato il plafond**;

    - in secondo luogo che, nelle ipotesi nelle quali vi sia un unico contratto, comprensivo di una pluralità di servizi in parte soggette a *reverse charge* e in parte soggette all'applicazione dell'IVA ordinaria, **è necessario procedere alla scomposizione dell'operazione oggetto del contratto** individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime dell'inversione contabile.

In applicazione della clausola di salvaguardia non saranno sanzionate le operazioni non conformi ai chiarimenti contenuti nella circolare 14/E poste in essere prima del 27 marzo 2015

Infine l'Agenzia delle Entrate ha specificato che, tenuto conto dei profili di incertezza applicativa della norma, a tutte le fattispecie oggetto dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 14/E/2015 **si applica la clausola di salvaguardia** e pertanto non saranno sanzionati gli eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti prima del 27 marzo 2015.

2. Gli ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in relazione al meccanismo dello "*Split Payment*"

Facendo seguito ai chiarimenti forniti attraverso le circolari 9 febbraio 2015 n. 1/E e 19 febbraio 2015 n. 6/E, con la **circolare 13 aprile 2015 n. 15/E** l'Agenzia delle Entrate è tornata nuovamente sul meccanismo della "scissione dei pagamenti" (c.d. "*split payment*") introdotto dalla Legge di stabilità 2015.

In particolare, attraverso l'ultima pronuncia, l'Amministrazione finanziaria ha concentrato la propria attenzione sui seguenti aspetti:

- Profili soggettivi: è stato precisato che deve essere ricompreso nell'ambito di applicazione della norma **ogni soggetto pubblico** qualificabile come "*immediata e diretta espressione*" degli enti indicati nell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. Tra di essi vengono quindi ricompresi i Commissari delegati alla ricostruzione a seguito di eventi calamitosi, i consorzi di bacino imbrifero montani e i consorzi universitari costituiti per il perseguimento di finalità istituzionali comuni ai consorziati;

- Esclusioni: sono stati espressamente esclusi dall'elenco dei soggetti ai quali si applica lo *split payment* la Banca d'Italia e il CONI. Inoltre è stato chiarito che, in caso di incertezza sull'applicabilità o meno della norma, i fornitori possono attenersi alle indicazioni fornite dalla PA che a sua volta, in caso di dubbi, può inoltrare specifica istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate.

- Note di variazione: in relazione alle quali è stato precisato che:
    - se viene emessa una nota di variazione in aumento, alla stessa è comunque applicabile il meccanismo dello *split payment*;
    - se viene emessa una nota di variazione in diminuzione relativa ad un'operazione soggetta allo *split payment*, la stessa dovrà riportare il riferimento della fattura originaria, dovrà essere numerata e nella stessa dovrà essere indicato l'ammontare della variazione e della relativa imposta. In questo caso, inoltre, poiché l'IVA oggetto di rettifica non è confluita nella liquidazione periodica, **il fornitore non ha diritto a portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione** e deve limitarsi alla sola annotazione nei registri IVA senza alcun effetto sulla liquidazione;
    - se, infine, la nota di variazione si riferisce ad operazioni fatturate ante entrata in vigore delle nuove disposizioni, **si applicano le regole ordinarie**. Nel caso in cui l'emissione della nota credito con le regole ordinarie dovesse rivelarsi troppo complessa il fornitore ha la facoltà di applicare comunque la disciplina dello *split payment*.
- Rimborsi: per i quali è stato chiarito che le operazioni da *split payment* danno diritto all'erogazione prioritaria **solo nel caso in cui il presupposto del rimborso sia quello dell'"aliquota media"**, e nel limite dell'ammontare dell'imposta applicata a queste operazioni nel periodo di riferimento. Inoltre, è stato precisato che, nel caso in cui il contribuente che effettua operazioni soggette al regime dello *split payment* non abbia i requisiti per richiedere il rimborso con il presupposto dell'"aliquota media", **può comunque chiederlo sulla base degli altri presupposti previsti dall'articolo 30** del D.P.R. n. 633/1972, ove sussistenti. In questo caso, tuttavia, il rimborso non sarà ammesso in via prioritaria.

Le operazioni da split payment danno diritto all'erogazione prioritaria del rimborso solo nel caso in cui il presupposto del rimborso sia quello dell'"aliquota media"

3. I nuovi elenchi dei Paesi *black list*

Attraverso il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2015 firmato il 1° aprile 2015 (in corso di pubblicazione sulla G.U.) sono stati ridefiniti gli Stati o territori a fiscalità privilegiata agli effetti della disciplina della deducibilità dei costi prevista dall'articolo 110 commi 10 e seguenti del TUIR e ai fini della disciplina sulle "*Controlled Foreign Companies*" (CFC) disciplinata dall'articolo 167 del TUIR.

3.1 Il nuovo elenco dei Paesi *black list* ai fini della deducibilità dei costi

Ai fini della deducibilità dei costi da Paesi *black list* il decreto è stato emanato in applicazione dei principi contenuti nella Legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 678, della Legge n. 190/2014) secondo i quali l'individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata è effettuata prendendo a riferimento il criterio dell'assenza di un adeguato sistema di scambio di informazioni ai fini fiscali con l'Italia e, quindi, **indipendentemente dal livello di tassazione esistente nello Stato o territorio estero**.
Alla luce del decreto del 30 marzo 2015, gli Stati o territori per i quali continueranno ad essere applicati le limitazioni alla deducibilità dei costi e gli obblighi di indicazione separata degli stessi nella dichiarazione dei redditi risultano pertanto essere i seguenti:

Elenco degli Stati o territori black list ai fini della deducibilità dei costi			
Andorra	Angola	Antigua	Bahamas
Bahrein	Barbados	Barbuda	Brunei
Dominica	Ecuador	Giamaica	Gibuti (ex Afar e Issas)
Grenada	Guatemala	Hong Kong	Isole Marshall
Isole Cook	Isole Vergini statunitensi	Kenia	Kiribati (ex Isole Gilbert)
Libano	Liberia	Liechtenstein	Macao
Maldive	Monaco	Nauru	Niue
Nuova Caledonia	Oman	Panama	Polinesia francese
Portorico	Saint Kitts e Nevis	Samoa	Salomone
Saint Lucia	Saint Vincent e Grenadine	Sant'Elena	Sark (Isole del Canale)
Seychelles	Svizzera	Tonga	Tuvalu (ex Isole Ellice)
Uruguay	Vanuatu		

A seguito delle modifiche apportate **non rientrano più nella *black list*** rilevante ai sensi dell'articolo 110 del TUIR 21 Paesi e giurisdizioni con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie imposizioni oppure TIEA - *Tax Information Exchange Agreement*) o multilaterale (Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale OCSE/Consiglio d'Europa) che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale. Si tratta, in particolare, di:

Alderney (Isole del Canale)	Anguilla	ex Antille Olandesi	Aruba
Belize	Bermuda	Costarica	Emirati Arabi Uniti
Filippine	Gibilterra	Guernsey (Isole del Canale)	Herm (Isole del Canale)
Isola di Man	Isole Cayman	Isole Turks e Caicos	Isole Vergini britanniche
Jersey (Isole del Canale)	Malesia	Mauritius	Montserrat
Singapore			

Nonostante siano evidenti, soprattutto in termini di minori oneri per le imprese, i vantaggi derivanti dall'esclusione di alcuni Stati e territori dall'elenco della *black list* rilevante ai sensi dell'articolo 110 del TUIR, permangono tuttavia diversi problemi applicativi.
In primo luogo, infatti, si segnala che l'applicazione nel nuovo criterio incentrato sulla sussistenza o meno di un adeguato sistema di scambio di informazioni ai fini fiscali con l'Italia comporta la fuoriuscita di un Paese dalla lista dei Paradisi fiscali limitatamente a specifiche tipologie societarie. Di conseguenza per la Svizzera che, ai sensi del DM 23 gennaio 2002, veniva considerata uno Stato a fiscalità privilegiata solo con riferimento alle società non soggette alle imposte municipali o cantonali estere, gli oneri documentali per le imprese italiane saranno maggiori visto che il DM 30 marzo 2015 non pone alcuna distinzione legata al livello di tassazione estera e, pertanto, in dichiarazione dovranno essere segnalati separatamente tutti i rapporti intercorsi con le imprese svizzere.
In secondo luogo si evidenzia che, alla luce dei chiarimenti forniti nella relazione al D.M. 30 Marzo 2015 permangono nella *black list* gli Stati con i quali l'Italia non ha una Convenzione o un accordo per lo scambio di informazioni, o che non partecipano alla *peer review* OCSE. Ai fini dell'esclusione, quindi, è necessario non solo che vi sia un accordo ma anche che lo stesso sia conforme ai criteri OCSE e sia in vigore.
Infine si segnala che deve essere ancora chiarito se, a seguito della pubblicazione del DM 30 Marzo 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, l'operatività delle nuove disposizioni sarà riferita al periodo d'imposta 2015 o se, invece, la nuova lista dei Paesi black list sarà efficace anche retroattivamente per il 2014, consentendo così di semplificare gli adempimenti in occasione della presentazione del modello "Unico 2015".

3.2 Il nuovo elenco dei *Paesi black list* ai fini della disciplina delle *Controlled Foreign Companies*

Dalla black list rilevante ai fini CFC sono stati eliminati le Filippine, la Malesia e Singapore

In materia di *Controlled Foreign Companies* (CFC) l'elaborazione della *black list* delle giurisdizioni estere contenuta nel D.M. 30 Marzo 2015 è basata, invece, su due criteri: lo scambio di informazioni e l'adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere (articolo 167 del TUIR).
A questo riguardo, l'articolo 1, comma 680 della Legge di stabilità 2015 ha previsto che **un livello di tassazione nel Paese estero inferiore al 50% di quello italiano è considerato sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia**.
Attraverso il nuovo decreto, per la cui decorrenza si attende sempre la pubblicazione in G.U., sono stati, quindi, eliminati dalla *black list* rilevante ai fini CFC le Filippine, la Malesia e Singapore, ossia quei Paesi che, oltre ad aver stipulato un accordo con l'Italia sullo scambio di informazioni, applicano un regime generale di imposizione **non inferiore al 50% di quello applicato in Italia**.
Alla luce delle modifiche apportate, l'elenco dei Paesi *black list* ai fini della disciplina CFC, in base alla quale i redditi conseguiti dal soggetto partecipato residente in un Paradiso fiscale, anche in assenza di effettiva distribuzione, devono essere attribuiti per trasparenza in capo al soggetto residente nel territorio dello Stato, risulta pertanto il seguente:

Elenco degli Stati o territori black list ai fini della disciplina CFC			
Alderney (Isole del Canale)	Andorra	Anguilla	Antille Olandesi
Aruba	Bahamas	Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero	Barbados
Barbuda	Belize	Bermuda	Brunei
Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta	Gibilterra	Gibuti (ex Afar e Issas)	Grenada
Guatemala	Guernsey (Isole del Canale)	Herm (Isole del Canale)	Hong Kong
Isola di Man	Isole Cayman	Isole Cook	Isole Marshall
Isole Turks e Caicos	Isole Vergini britanniche	Isole Vergini statunitensi	Jersey (Isole del Canale)
Kiribati (ex Isole Gilbert)	Libano	Liberia	Liechtenstein
Macao	Maldive	Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato	Montserrat
Nauru	Niue	Nuova Caledonia	Oman
Polinesia francese	Saint Kitts e Nevis	Salomone	Samoa
Saint Lucia	Saint Vincent e Grenadine	Sant'Elena	Sark (Isole del Canale)
Seychelles	Tonga	Tuvalu (ex Isole Ellice)	Vanuatu

Infine si segnala che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 167 del TUIR, **con un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate** verrà fornito un elenco dei regimi fiscali speciali che prevedono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello previsto in Italia, anche se applicati da un Paese con regime di tassazione generale non inferiore al 50% di quello italiano.

4. Le novità per le dichiarazioni d'intento relative alle operazioni doganali

È ammessa la possibilità di presentare in dogana un'unica dichiarazione di intento anche per più operazioni di importazione

Con la risoluzione 13 aprile 2015 n. 38/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi operativi connessi alla presentazione delle dichiarazioni d'intento in dogana superando l'impostazione data dalla risoluzione n. 355235 del 27 luglio 1985 in base alla quale, nel caso di importazioni di beni, la dichiarazione d'intento doveva essere presentata in dogana per ogni singola operazione.

In particolare è stato specificato che, considerata la messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate della banca dati delle dichiarazioni d'intento all'Agenzia delle Dogane, come disposto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2014, gli strumenti di controllo sono già efficaci e pertanto è ora **possibile presentare in dogana un'unica dichiarazione di intento anche per più operazioni di importazione**, fino a concorrenza del *plafond* utilizzabile nell'anno di riferimento.

Anche per le importazioni non è, dunque, più necessario indicare, nel campo 1 della lettera di intento, il valore della singola operazione doganale alla quale la dichiarazione si riferisce, essendo possibile compilare, al pari degli acquisti di beni e servizi da fornitori nazionali, il campo 2 della dichiarazione di intento, indicando l'ammontare del plafond che si intende utilizzare per gli acquisti senza applicazione dell'IVA.

Alla luce del recente chiarimento, quindi, il trattamento delle importazioni risulta integralmente equiparato a quello delle operazioni interne ai fini della presentazione della dichiarazione d'intento, in conformità alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014 (decreto Semplificazioni fiscali). In questo senso dovranno essere aggiornate anche le attuali istruzioni al modello di dichiarazione.